



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 24 aprile 2026 n.55

(Ratifica Decreto -Legge 19 marzo 2026 n.39)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 19 marzo 2026 n.39 – Modifica temporanea delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di adeguare le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi rispetto a quelle adottate dalla Repubblica italiana;*
- *l'urgenza di adottare misure straordinarie e temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti, connesse alla crisi dei mercati internazionali, nonché a sostegno dell'economia;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 19 marzo 2026;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 16 aprile 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 19 marzo 2026 n.39 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICA TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 1

(Modifica aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi)

1. Le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 e successive modifiche, così come da ultimo modificate dal Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3, subiranno le seguenti temporanee variazioni:

- a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
- b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
- c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di **-0,20**;

- d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo **-0,10** e al litro **-0,055**.

Art. 2

(Disposizioni applicative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dal 20 marzo 2026 e fino al 15 maggio 2026.
2. L'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo rimane invariata.
3. Dal 16 maggio 2026 tornano in vigore le aliquote di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Delegato n.3/2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 aprile 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi

